



## Ordinanza nr. 36 del 15/05/2020

### IL SINDACO

**Premesso** che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

**Visto** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), con il quale sono state disposte fino al 17 maggio 2020 misure di contenimento del contagio epidemiologico ed è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 allo stesso atto;

**Vista** l'ordinanza della R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" con la quale sono disposte fino al 17 maggio misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le stesse in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;

**Visto** l'art.1 lett. z) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ai sensi del quale sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

**Visto** l'art. 13 dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020, ai sensi del quale è demandata al Sindaco la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito del territorio comunale, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;

**Ritenuto** di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento specificamente alle attività commerciali ad agli spostamenti su luoghi confinati aperti al pubblico, così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

**Vista** la nota prot. 32242 del 14.05.2020, e successiva integrazione con la quale la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, ai fini della riapertura del Mercato di Campagna Amica di via Pitz'e Serra, ha comunicato le modalità operative per la fase 2 predisposte da Campagna Amica Sardegna al fine di garantire in tutti i mercati la sicurezza dei clienti, degli operatori e del personale della struttura.

**Rilevata** la necessità di disciplinare con apposito piano, che si allega alla presente (Allegato A), le specifiche modalità organizzative volte a consentire, in armonia con le disposizioni fissate a livello nazionale e regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato di Campagna Amica di via Pitz'e Serra, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito del territorio comunale, demandando al Dirigente del Settore Attività produttive, di concerto con il Comandante della Polizia Locale – Dirigente responsabile della Protezione civile e con il Dirigente del Settore Beni Ambientali e servizi tecnologici, di adottare ogni utile adempimento per la corretta attuazione dello stesso piano;

**Dato atto** che sul presente atto, per quanto attiene i profili di competenza della polizia locale e protezione civile, è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Comando di Polizia Municipale (nota prot. n. 52734 del 14.05.2020);

**Viste** le misure organizzative proposte dalla Coldiretti Cagliari, delle quali si prende atto e che si riportano nel piano di cui all'allegato A;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica in atto;

**Ritenuto** alla luce di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, disporre a partire dal giorno 16.05.2020 la riapertura del Mercato di Campagna Amica di via Pitz'e Serra, a cadenza settimanale nella giornata di sabato, all'interno di apposita era pubblica con accessi contingentati e nel rispetto delle modalità organizzative obbligatorie indicate nel piano allegato al presente atto;

**Visto** l' art. 50 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, a partire dal giorno 06.05.2020 la riapertura del Mercato di Campagna Amica di via Pitz'e Serra, previsto a cadenza settimanale nella giornata di sabato, nella specifica area pubblica ad accesso contingentato, con l'osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento indicate nel piano allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

## **DEMANDA**

al Dirigente del Settore Attività produttive, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, ognuno per la parte di propria competenza, l'assunzione di ogni necessario adempimento per l'esecuzione della presente ordinanza;

## **AVVERTE**

- la presente ordinanza produce effetti dal 16 maggio 2020 e potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19;
- ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;
- il soggetto nominato quale responsabile del controllo degli accessi, che sarà presente in loco durante le operazioni mercatali, risponde personalmente e in solido con la Federazione Coldiretti, in caso di omessa o carente vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;
- in caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'organo di polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa; l'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all'organo competente per l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;

- in caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;
- le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.19/2020, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00;
- il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell'artt.1 lett. z) e art.4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

## **INFORMA**

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del comune;
- la notifica a tutti i dirigenti, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Prefettura – UTG di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Commissariato P.S. di Quartu Sant'Elena, al Comando Carabinieri di Quartu Sant'Elena, ad Abaco spa, e alla Federazione Coldiretti Cagliari alla quale viene fatto obbligo di diffondere fra i singoli operatori le disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione.

### **IL DIRIGENTE**

**Ing. Aglaia Murgia**  
firmato digitalmente

### **IL SINDACO**

**Stefano Delunas**

**Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività Mercato di Campagna Amica di via Pitz'e Serra, ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Sardegna n. 20 del 3 maggio 2020**

L'attività del mercato all'aperto di Via della Musica è consentita a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1. ogni operatore potrà iniziare l'allestimento della postazione di vendita alle ore 07,00 e dovrà terminare entro le ore 08.00; le attività di vendita dovranno iniziare dalle 08.00 e terminare tassativamente alle 14.00; la postazione dovrà essere rimossa entro le ore 14,30; entro tale termine ogni operatore avrà cura di ripristinare lo stato originario dei luoghi, provvedendo al ritiro delle merci ed al conferimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata;
1. l'area mercatale deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, in modo da definire esattamente l'area interessata, gli accessi e le uscite; le singole postazioni di vendita (gazebo) saranno distanziate tra loro di almeno 2,5 mt e saranno delimitate dal nastro bicolore al fine di garantire la distanza con i clienti (almeno 1 mt). La Coldiretti dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei sistemi utilizzati per la delimitazione del mercato, tra le diverse postazioni e quelle ubicate in adiacenza, nonché dovrà assicurarsi che l'utenza acceda al mercato soltanto dalle entrate autorizzate;
2. è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
3. sono previsti due accessi all'area mercatale, differenziando e separando mediante apposite transenne i percorsi di entrata e di uscita e può essere individuata un'area di rispetto, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
4. deve essere disposta, a cura del personale incaricato del controllo degli accessi, in prossimità dell'entrata apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5. l'accesso all'area mercatale deve essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura della Coldiretti;
6. il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale è pari a **60**, corrispondente al doppio del numero dei posteggi consentiti nella convenzione;
7. è consentito l'accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
8. il controllo degli accessi e delle eventuali code, nonché la collocazione dell'apposita cartellonistica contenente le informazioni per l'utenza è a cura della Coldiretti; in sede di prima applicazione, l'associazione comunicherà al Settore Attività produttive ad alla Polizia locale il nominativo delle persone incaricate di verificare le condizioni di accesso, di disciplinare i flussi e le eventuali code;
9. in ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
10. in ciascun posteggio gli operatori devono assicurare la disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

11. ogni operatore commerciale deve porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
12. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
13. i clienti non dovranno stazionare all'interno dell'area mercatale più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;

Nell'area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno ad ogni varco di ingresso/uscita, incaricati del controllo, della canalizzazione dei flussi e della prevenzione degli assembramenti;

Il Comando della Polizia locale predisporrà idonei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni statali, dell'ordinanza regionale e quella del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.

Si allega in separato documento (allegato B) la relativa planimetria, con riportata la conformazione dell'area mercatale e con l'individuazione del numero massimo di posteggi e la relativa perimetrazione;

#### **SCHEDA DI SINTESI**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Superficie complessiva del mercato: 300 mq oltre alle aree accessorie e di transito</li><li>- Capienza massima clienti: n. 60 persone</li><li>- n. postazioni di vendita: 30</li><li>- dimensioni singolo posteggio: m. 3 x 3</li><li>- distanza tra gli stalli: m. 2,5</li><li>- spazio libero destinato allo spostamento dei clienti ed al transito di mezzi di soccorso: min. m. 5,5</li><li>- ubicazione posteggi: le postazioni di vendita sono disposte come da planimetria allegata</li><li>- Entrata e Uscita del Mercato: Via Malta / via Germania</li></ul> |
|---|

**REFERTO DI NOTIFICA**

Copia della presente ordinanza sarà notificata come segue:

- Alla Federazione Coldiretti Cagliari (PEC)
  
- Dirigente del Settore Attività Produttive (Pronet)
- Dirigente della Polizia Locale (Pronet)
  
- Alla Prefettura
  
- Al Commissariato di Quartu Sant'Elena (PEC)
- Alla Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena (PEC)